

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO di PERUGIA  
SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.Massimo Zanetti	Presidente
dott.Paolo Giuseppe Vadala'	Consigliere
dott.ssa Francesca Altrui	Consigliere Relatore

preliminarmente dà atto che poiché il presente giudizio è disciplinato dagli artt. 702 bis c.p.c. e ss., per mero errore materiale la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini, dovendosi invece provvedere con ordinanza, e pertanto pronuncia ai sensi degli artt. 702 *bis e ss.* la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. **913 /2017** promossa da:

\_\_\_\_\_, nella sua qualità di "curatore fallimentare" del patrimonio di \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. FIORINI CHIARA e dell'avv. HONERT ALESSANDRO elettivamente domiciliato in Bologna, via D'Azeglio 27 presso lo studio degli stessi –  
indirizzo           posta           elettronica           certificata           chiara.fiorini@ordineavvocatibopec.it  
alessandro.honert@ordineavvocatirimini.it

RICORRENTE

contro

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
rappresentato e difeso, giusta procura autenticata in Olympia, Washington, il giorno 22 novembre 2017 dal notaio Alex Robles, atto n. 201722014, dall'Avv. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

avente ad

### OGGETTO

Accertamento requisiti sentenze straniere in materia diversa da quella matrimoniale.

sulle

### CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

come in atti

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in Cancelleria il 21.09.2017, \_\_\_\_\_, nella qualità di "curatore fallimentare" del patrimonio di \_\_\_\_\_, chiedeva il riconoscimento, ex art. 67 a Legge 31.5.1995 n. 218, dei provvedimenti emessi in relazione a procedura fallimentare svoltasi negli Stati Uniti - precisamente nel Distretto Ovest di Washington - nei confronti di \_\_\_\_\_, nell'ambito della procedura volontaria introdotta con istanza secondo il *Chapter 13*, poi convertita in procedura di cui al *Chapter 7*, al fine di poter attrarre alla massa fallimentare alcuni beni immobili di proprietà del resistente (così da sottoporli ad espropriazione), situati entro il distretto della Corte di Appello di Perugia.

In particolare, in allegato all'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente produceva documentazione (corredata di traduzione in lingua italiana effettuata tramite perizia giurata) emessa dal Tribunale fallimentare degli U.S.A., distretto ovest di Washington, con apposizione di postilla in ossequio della Convenzione dell'Aja del 05.10.1961, riguardante: (a) "*Comunicazione di una procedura Chapter 13*", ove si legge che una procedura fallimentare era stata avviata su iniziativa dello stesso debitore \_\_\_\_\_, il quale con apposita domanda, depositata in data 31 agosto 2015, aveva richiesto l'avvio della procedura fallimentare *c.d. Chapter 13*; (b) "*Notifica di procedura fallimentare secondo il Chapter 7*", dove si legge che in data 09 novembre 2016 la procedura *Chapter 13* azionata nei confronti \_\_\_\_\_ e su domanda del debitore \_\_\_\_\_ era stata oggetto di conversione nella procedura *Chapter 7* (cfr. Doc. n. 1 e n. 2 prodotti nel fascicolo di parte ricorrente).

Si costituiva nel presente giudizio il sig. \_\_\_\_\_ il quale contestava le domande avversarie e ne chiedeva l'integrale rigetto:

1) per vizio di notifica del ricorso introduttivo, erroneamente notificato presso un luogo che era non era né la residenza, né il domicilio del resistente;

2) per la natura amministrativa (e non giurisdizionale) dei provvedimenti di cui si chiedeva il riconoscimento in Italia e comunque non aventi valore e forza di giudicato;

3) per la non conformità della documentazione prodotta alle prescrizioni della Convenzione dell' Aja del 05.10.1961 e alle disposizioni nazionali previste in tema di traduzione di atti redatti in lingua straniera, in quanto la traduzione in italiano andava precedentemente effettuata negli U.S.A. e solo successivamente andava apposta la c.d. "Apostilla" sia sugli atti stranieri che sulla traduzione;

4) per la contrarietà all'ordine pubblico (italiano) delle norme statunitensi, le quali prevedono il fallimento del soggetto persona fisica non imprenditore, quando nell'ordinamento italiano è previsto la fallibilità del solo soggetto (in forma individuale o collettiva) che esercita attività di impresa commerciale - art. 1 L.F..

Con provvedimento interlocutorio del 24.09.18 la Corte invitava parte ricorrente a produrre l'eventuale provvedimento presupposto del documento " *Notifica di procedura fallimentare secondo il Chapter 7*", ovvero che la medesima parte fornisse chiarimenti in merito, in applicazione del principio espresso dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi in relazione agli artt. 14 e 15 della Legge n. 218 del 1995, secondo cui " *In ordine all' operatività della L. n. 218 del 1995, articoli 14 e 15, questa Corte ha chiarito che relativamente alle fattispecie interamente regolate dalla L. n. 218 del 1995, l'articolo 14 prevede l'obbligo del giudice di ricercare, d'ufficio, le fonti del diritto e questo va riferito anche alle norme giuridiche degli ordinamenti stranieri, per la cui individuazione è possibile ricorrere a qualsiasi mezzo, anche informale e valorizzando il ruolo attivo delle parti, come strumento utile per l'acquisizione della normativa volta a disciplinare il caso concreto, senza che, pertanto, sussista, in capo alla parte che la invochi, alcun onere di indicazione né di allegazione documentale della legge straniera ritenuta applicabile*" (così, testualmente, Cass. 16/ 27365; conforme Cass. 19/ 6161).

Per l'udienza del 10.1.2019 la parte ricorrente forniva chiarimenti depositando documentazione scritta, tra cui la trascrizione in lingua originale e tradotta in Italiano dell'udienza tenuta dal Tribunale Fallimentare statunitense in data 18.1.2018 sulla istanza presentata dal difensore del Curatore attuale ricorrente, per la conferma di pendenza di procedura fallimentare.

In data 21 febbraio 2019 si celebrava l'udienza di precisazione delle conclusioni, a seguito della quale la Corte con ordinanza del 22.5.2019 rimetteva la causa sul ruolo al fine di chiedere tramite

il Ministero della Giustizia informativa sulla Legge fallimentare vigente negli U.S.A.; il Ministero rispondeva allegando la risposta dell'Ambasciata italiana in Washington D.C., con la quale si rappresentava la assenza di risorse ed *expertise* per rispondere ai precisi quesiti posti dalla Corte. La Corte chiedeva quindi al Ministero di indicare il sito ufficiale dal quale poter estrarre la normativa statunitense di riferimento, quindi la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.

Sulle questioni preliminari il Collegio si era già espresso, dunque si ripercorrono sinteticamente le argomentazioni già svolte.

Quanto alla eccezione di nullità della notifica dell'atto introduttivo la Corte ha ritenuto che la nullità della notifica fosse sanata, con effetto *ex tunc*, dalla costituzione in giudizio del soggetto destinatario della notifica medesima, in quanto in detti casi la notifica ha raggiunto il suo scopo (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) trattandosi di mera nullità e non di inesistenza - così *ex plurimis* Cass. 16/ 24823; Cass. S.U. 16/ 14917; Cass. 04/ 7891.

Quanto alla regolarità delle produzioni documentali del ricorrente, ed in particolare ai documenti n. 1 e 2, per i quali il resistente lamenta una violazione delle disposizioni della Convenzione dell' Aja del 05.01.1961, in quanto prima è stata apposta la "Apostilla" e solo successivamente è stata effettuata la traduzione giurata del contenuto dei documenti esteri oggetto di "Apostilla", la Convenzione dell' Aja (applicabile al caso di specie perché sia l'Italia<sup>1</sup> che gli Stati Uniti hanno ratificato tale Convenzione, sia perché *l'incipit* dell'art. 22 D.p.r. 396/2000 cit. rubricato "Traduzione del contenuto di documenti" è: "*Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali..*"), non prevede né che la traduzione in Italiano debba essere previamente effettuata nel paese di origine del documento, né che la "Apostilla" debba essere inserita sia nell'atto estero che nella traduzione in italiano (a differenza della procedura di legalizzazione diplomatica o consolare e di quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. 396/ 2000), ma prevede solamente che il riconoscimento in Italia di un atto estero è condizionato all'apposizione di una "Apostilla" rilasciato dall'Autorità straniera competente a postillare per tramite del modello allegato alla Convenzione

Una volta correttamente eseguito tale procedimento di apposizione di "Apostilla" il documento estero ha pieno valore giuridico (anche) in Italia ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961.

---

<sup>1</sup> La ratifica nel nostro ordinamento è intervenuta con la Legge n. 1253 del 20.12.1966

La parte interessata ha poi tradotto il documento estero in lingua italiana per tramite di perizia giurata resa con le forme e per gli effetti dell'art. 5 del R.D. n.1366 del 09.10.1922<sup>2</sup>.

Pertanto, i documenti di parte ricorrente allegati sub doc. n. 1 e n. 2 risultano correttamente prodotti in giudizio.

Scendendo nel merito delle questioni relative al riconoscimento degli atti prodotti, *re melius perpensa* la Corte ritiene di dover diversamente inquadrare, dal punto di vista giuridico, la domanda di cui al ricorso all'interno della previsione di cui all'art. 68 L. 218/95..

Risulta dalla consultazione ufficiale della normativa statunitense applicabile al caso di specie (*Bankruptcy Code*, contenuto nel Titolo 11 dell'*United States Code*) ed è pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato, che il sig. \_\_\_\_\_ ha introdotto in proprio una procedura volontaria a fini esdebitativi secondo il Chapter 13 (istanza depositata in data 31 agosto 2015 dal Sig. \_\_\_\_\_ doc. 8 allegato alla note per l'udienza del 10.1.2019 di parte ricorrente). Tale procedura è volta alla soddisfazione dei creditori a mezzo "*reorganization*" del patrimonio del debitore (salvo conformazione del piano quale "*liquidation plan*"). Il suo scopo è quello di garantire una giusta ed equa distribuzione dei beni del debitore tra tutti i creditori, nonché garantire al debitore insolvente la possibilità di "*ripartire*" (*fresh start*).

Poiché la domanda è stata proposta in proprio ex *Chapter 13*, trova applicazione il § 301 intitolato "*Voluntary cases*" della Legge Fallimentare USA, secondo cui "(a) *A voluntary case under a chapter of this title is commenced by the filing with the bankruptcy court of a petition under such chapter by an entity that may be a debtor under such chapter. (b) The commencement of a voluntary case under a chapter of this title constitutes an order for relief under such chapter*".

Quindi, in ipotesi di *voluntary case*, ai fini della produzione degli effetti della procedura unico elemento necessario è l'istanza (*petition*) che segna l'inizio della procedura senza bisogno dell'intervento della Corte (come avviene, invece, dopo apposita udienza, nei casi di fallimento su istanza dei creditori, nei c.d. *involuntary cases*), e costituisce essa stessa, per previsione di legge, l'*order for relief*, cioè l'apertura della procedura fallimentare, a seguito della quale è sospesa automaticamente (*automatic stay*) ogni eventuale azione di riscossione ed esecuzione presentata nei confronti del debitore o dei suoi beni (con alcune eccezioni indicate nel Codice Fallimentare).

---

<sup>2</sup> L'art. 5 del R.D. n. 1366 del 09.10.1922 prevede che: "*Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore riecheggiano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato.*"

Ciò è confermato *expressis verbis* dalla *United States Bankruptcy Court -Western District of Washington*<sup>3</sup> in persona del Giudice Christopher M. Alston, interpellato al riguardo dal procuratore del Trustee nel verbale di udienza del 14.12.2018 (doc. 11 allegato alla note per l'udienza del 10.1.2019): al cronologico 26/27 il Giudice dà atto che in base alla legislazione statunitense è la stessa istanza presentata in proprio dal \_\_\_\_\_ a costituire il presupposto della "Comunicazione di una procedura Chapter 13", primo documento prodotto dal ricorrente.

L'*order for relief* determina l'assoggettamento del debitore al *Bankruptcy Code* con l'effetto di sospensione automatica ("*automatic stay*") delle procedure di recupero individuali anche coattive e una soluzione di continuità tra la situazione debitoria pre-fallimento e post-fallimento, creando una massa fallimentare (*bankruptcy estate*) con la possibilità di esenzione di alcuni beni (indicati nel § 522 del *Bankruptcy code*) e vietando trasferimenti non autorizzati dei beni del debitore. L'istante mantiene il possesso – ed il controllo – sui propri beni e si impegna a far fronte ad una aliquota della propria esposizione debitoria in un periodo variabile da tre a cinque anni; al termine della procedura la persona fisica ottiene l'esdebitazione (*discharge*).

Secondo la procedura prevista nel *Bankruptcy Code*, l'istanza ex Chapter 13 viene ricevuta dal "*bankruptcy Clerk*", cioè il Cancelliere, il quale deve dare notizia a tutti i creditori indicati dal debitore della pendenza della procedura (questo è il documento prodotto sub 1 dal ricorrente), affinché possano presentare una domanda di insinuazione del proprio credito.

Dalla procedura così introdotta dal sig. \_\_\_\_\_ è poi scaturita, a seguito della conversione, la procedura di Chapter 7 (liquidazione dei beni) di cui si chiede il riconoscimento.

E' infatti previsto dal § 1307 11 U.S. Code che il debitore possa convertire la procedura volontaria iniziata ai sensi del Chapter 13 in una procedura ai sensi del Chapter 7 in qualsiasi momento: trattasi di conversione a seguito del mero esercizio della facoltà da parte del debitore, mentre vi sono dei casi in cui la conversione avviene ad opera del Tribunale (ricorrendo alcune specifiche ipotesi di ritardi, inadempienze, mancato rispetto di termini etc.. -§ 1307 (c)-: solo in questo secondo caso vi sarà una udienza (su istanza di soggetti qualificati), ed un provvedimento formale del Tribunale fallimentare che dispone la conversione.

La procedura secondo il Chapter 7 è di liquidazione vera e propria: il debitore, svolti gli adempimenti dichiarativi (sulla propria consistenza patrimoniale e reddituale, nonché sulle

---

<sup>3</sup> Tribunale Fallimentare del Distretto Ovest di Washington in Seattle

movimentazioni economiche e finanziarie recenti), consegna i propri beni alla Bankruptcy Court; il curatore nominato (Trustee) provvede a liquidare i beni e distribuire il ricavato ai creditori, in maniera paritaria secondo le rispettive classi di privilegio.

La pendenza di una procedura *ex Chapter 7* a carico del \_\_\_\_\_ è attestata sia dalla "Notice of Chapter 7"<sup>4</sup> rivolta ai creditori della procedura datata 28.11.2016 - doc. 2 allegato al ricorso-, sia dall'"Order to file *post-conversion schedules*"<sup>5</sup> rivolto al debitore in data 28.11.2016 a seguito della conversione -doc. 9 allegato alla note per l'udienza del 10.1.2019 di parte ricorrente- documenti tutti provenienti e sottoscritti dal "Clerk of the Bankruptcy Court", il Cancelliere della Corte.

E' bene notare che in base al § 348 del Bankruptcy Code la conversione di una procedura da un capitolo in un altro costituisce un "*order for release*" ma **non effettua una modifica della data di deposito dell'istanza, dell'inizio del procedimento o dell'originario *order for release*.**

Ciò significa che gli effetti della conversione si basano sull'originaria istanza del debitore *ex Chapter 13*, in quanto nel presente caso non risulta che vi sia stato un provvedimento di conversione del Tribunale, quanto piuttosto una semplice istanza in tal senso del debitore.

Dunque, non vi è alcun dubbio che penda una procedura di liquidazione concorsuale a carico del \_\_\_\_\_, e che l'istanza da lui presentata equivale a un provvedimento di apertura del procedimento anche se non è firmato dal Giudice ((leggasi cron. 27) Così come, secondo quanto affermato in udienza dal Giudice del Tribunale fallimentare, vi sono creditori da pagare e l'immobile in Italia fa parte della massa fallimentare (cron. 28/30 medesimo verbale); mentre il Tribunale fallimentare ha formalmente rigettato l'istanza volta ad ottenere una dichiarazione di conferma della pendenza della procedura, il Giudice statunitense sostanzialmente non ha lasciato dubbi circa la effettiva pendenza della procedura, così offrendo un valido e titolato ausilio interpretativo della normativa del Bankruptcy Code.

In conclusione, a differenza della procedura fallimentare prevista dalla nostra legislazione speciale, negli Stati Uniti non vi è sempre un provvedimento del Tribunale quale presupposto della procedura, in quanto qualora l'iniziativa provenga dal debitore la procedura è regolata dall'attività amministrativa del Cancelliere che attesta la pendenza della procedura e ne regola lo svolgimento in concreto, mentre viene integrata da interventi, udienze e provvedimenti del Tribunale solo per regolamentare, nel contraddittorio, specifiche questioni.

---

<sup>4</sup> "Notifica di procedura fallimentare secondo il Chapter 7"

<sup>5</sup> "Ordine di deposito delle tabelle successive alla conversione" dove in premessa si conferma la conversione della procedura da *Chapter 13* a *Chapter 7* in data 9.11.2016.

Ora, non vi è dubbio che per portare ad esecuzione l'effetto espropriativo dei beni connessi alla pendenza della procedura fallimentare (salvo ovviamente il diritto di reazione avverso il singolo atto espropriativo da parte del debitore) occorra il riconoscimento, nel nostro ordinamento, della pendenza della procedura che tale effetto determina, e che deve essere portato ad esecuzione.

Ritiene questa Corte, poi, che ai fini dell'ammissibilità della procedura di riconoscimento rilevi, più che la forma del provvedimento straniero, le sue caratteristiche, che devono essere sostanzialmente corrispondenti a quelle i cui effetti sono disciplinati dalle norme di riferimento.

A tal riguardo si osserva, ad esempio, che l'art. 64 della l. n. 218/1995 non contiene una definizione di che cosa debba intendersi per "sentenza"; tale nozione, tuttavia, può essere dedotta sulla base della Relazione ministeriale, la quale fa riferimento all'atto straniero di un'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità conclusivo di un procedimento che, se si fosse svolto in Italia, avrebbe condotto alla pronuncia di una sentenza ed avente ad oggetto l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un diritto soggettivo, di una capacità o di una situazione e la possibile conseguente condanna: verificata tale condizione, il provvedimento straniero sarà riconoscibile in Italia anche se non emesso dalla autorità giudiziaria (in questo senso, del resto, si esprime la Relazione ministeriale di accompagnamento alla Riforma del Diritto internazionale privato Italiano).

Passando al caso concreto, l'art. 68 estende la normativa dell'art. 67 anche all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva nonché, secondo la Relazione ministeriale, alla promessa unilaterale di pagamento, alla rinuncia all'azione, al riconoscimento della fondatezza della domanda e agli atti di conciliazione ricevuti dai giudici stranieri, dai cancellieri e dalle autorità amministrative.

In effetti, la presentazione della istanza in base al *Chapter 13* -che, come detto, costituisce l'*order for relief* -e a maggior ragione la conversione in una procedura liquidatoria, che comporta l'immediata esdebitazione, comporta l'obbligo per il *debtor* di presentare in Tribunale tutta la documentazione da cui emerge con chiarezza l'esatto ammontare dell'attivo e del passivo, l'ammontare dei debiti, nonché i nomi e gli indirizzi di tutti i creditori, attiva il controllo giudiziale, determina la nomina di un ausiliario (*trustee*) con poteri più o meno ampi di gestione, attua la segregazione dei beni indicati dal debitore (dei redditi da lavoro nella procedura del *Chapter 13* o di tutti i beni salvo esenzioni per la procedura di cui al *Chapter 7*) al fine della costituzione della massa fallimentare ("bankruptcy estate"), determina il divieto di (gran parte delle) azioni esecutive individuali ("automatic stay"), prevede la liquidazione dei beni e la ripartizione del ricavato da parte di soggetto



terzo secondo le regole della *par condicio* e nel rispetto dei diritti di prelazione, prevede la esdebitazione ("discharge": differita nella procedura di Chapter 13; immediata nella procedura di Chapter 7).

Dunque gli effetti dell'*order for relief* che derivano dalla presentazione della istanza di fallimento volontario in base al Chapter 13 sono quelli tipici di una procedura concorsuale, con previsione di un controllo sui beni del debitore da parte dell'autorità competente, con finalità di liquidazione o riorganizzazione.

Inoltre, la procedura è stata attivata dal debitore con atto ricevuto da un pubblico ufficiale (bankruptcy Clerk), secondo le forme e le regole di competenza della legge dello Stato straniero dal quale l'atto proviene, nel caso di specie pienamente rispettate.

In Italia non pende analogo giudizio.

Trattandosi, infine, inizialmente di piano di liquidazione volontaria attivata dal consumatore al fine di ottenere la piena esdebitazione, poi convertito, non sussiste alcun contrasto con l'ordine pubblico interno, in quanto trattasi di procedura analoga a quella di cui alla L. 3/12 (composizione delle crisi da sovraindebitamento), con una evidente espressione del *favor debitoris* (facilità di accesso alle procedure, che sfociano nell'esdebitazione -per la persona fisica- a prescindere dal consenso dei creditori, previsione di esenzioni tanto di beni sottratti alla liquidazione, quanto di crediti da soddisfare).

Per tali motivi, l'*order for relief* costituito dalla presentazione al Cancelliere della istanza di accesso alla procedura di *Chapter 13*, con la successiva conversione nella procedura ex *Chapter 7* attestata dal Cancelliere, determinando effetti del tutto omologhi alla sentenza che apre la procedura concorsuale in Italia, può ottenere il riconoscimento nello Stato Italiano, con conseguente accoglimento della domanda del ricorrente.

Rimane estraneo al presente giudizio, anche quale oggetto di accertamento solo incidentale, ogni questione in merito alla titolarità dei beni che l'attore intenda sottoporre ad esecuzione (Cass. 23.10.2006 n. 22663) come pure in merito alla effettiva presenza, in Italia, di beni da sottoporre alla misura cautelare (nell'ipotesi di esenzione legittima richiesta dal debitore, c.d. *exemption*).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe,

in accoglimento della domanda,

riconosce e dichiara esecutivo nella Repubblica italiana l'*order for relief* costituito dalla istanza di Chapter 13 recepita da pubblico ufficiale (Bankruptcy Clerk) e dalla successiva conversione in procedura di Chapter 7 attestata dal medesimo pubblico Ufficiale;

condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 3.800 per compensi ed in € 259 per spese, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, Iva e cap come per legge.

Perugia, 1.3.2021.

**Il Presidente**

Dott. Massimo Zanetti

**Il Consigliere estensore**

Dott.ssa Francesca Altrui